

ERRATA CORRIGE

Per un errore tipografico nelle pagina 442 del volume il testo non è stato correttamente riprodotto.

A pag. 442 eliminare dalla riga 20 alla riga 33 e sostituire con quanto segue.

Il segreto sulle iscrizioni nel registro. Ai sensi dell'art. 335, comma 3, c.p.p., le iscrizioni nel registro delle notizie di reato sono comunicabili, su richiesta, alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai rispettivi difensori. Fanno eccezione i procedimenti relativi ai delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a, per i quali le iscrizioni non sono suscettibili di comunicazione.

Inoltre, ai sensi del comma 3-bis, quando sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi, non rinnovabile.

La disciplina della comunicabilità delle iscrizioni è oggi autonoma rispetto ai termini di durata delle indagini preliminari, che l'art. 405 c.p.p., come modificato dalla riforma Cartabia, fissa in un anno per i delitti, sei mesi per le contravvenzioni e un anno e sei mesi per i delitti indicati nell'art. 407, comma 2.